



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti  
**Ufficio Circondariale Marittimo**  
**Porto Santo Stefano**

UNITA' ORGANIZZATIVA TECNICA

Via Civinini nr. 2 - Tel. 0564/816200 – [www.guardiacostiera.gov.it/porto-santo-stefano](http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-santo-stefano)

**ORDINANZA n. 120/2017**

**SPETTACOLO PIROTECNICO**

**Località: Isola del Giglio** - **Data: 16 Agosto 2017**  
**Organizzatore: Domenico Mazzone & C. S.r.l.** - **Recapito Telefonico 335/5713969**

Il Capo del Circondario Marittimo di Porto Santo Stefano:

**VISTO** il foglio pervenuto in data 11.07.2017 ed assunta al protocollo n.16286, dell' Ufficio Locale Marittimo di Isola del Giglio con il quale richiede l'emissione di un'ordinanza che disciplini lo svolgimento di uno spettacolo pirotecnico nell'ambito demaniale marittimo di Isola del Giglio – località Campese previsto per il giorno 16/08/2017, in occasione dei festeggiamenti patronali di San Rocco;

**VISTA** l'autorizzazione prot n. 3216/17/ESP AREA I.P.A. rilasciata in data 17.07.2017, dalla Prefettura di Grosseto, quale Autorità di Pubblica Sicurezza, per l'accensione dei fuochi in località "Isola del Giglio";

**VISTA** la richiesta di Nulla Osta prot.n. 01.01.16/18770 datato 09.08.2017 a Marina Nord La Spezia ai soli fini militari marittimi;

**VISTA** l'autorizzazione n. 138/2017 rilasciata in data 10.08.2017, dall'Ufficio Locale Marittimo di Isola del Giglio;

**CONSIDERATA** la necessità di dover emanare norme che, per quanto di competenza dell'autorità marittima, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana, interdicano temporaneamente, la zona di mare interessata dall'accensione di fuochi pirotecnici;

**VISTI** gli artt. 17, 30 ed 80 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione – parte marittima

**RENDE NOTO**

che dalle ore 23.00 alle ore 24.00 del giorno 16.08.2017 nel tratto di spiaggia compreso tra l'arenile e la Torre Medicea in località Giglio Campese del comune di Isola del Giglio – con raggio di metri 100 – sarà interessata dall'accensione di fuochi pirotecnici, a cura della Ditta "Domenico Mazzone & C. S.R.L.";

## ORDINA

### **Art. 1 - Interdizione dell'area di accensione dei fuochi**

A decorrere dalle ore 22.30 del 16 Agosto 2017 e fino alle ore 00.30 del 17 Agosto 2017, e comunque fino a termine esigenze, nella zona di mare ubicata nel Comune di Isola del Giglio, di cui al rende noto, per un raggio di metri 250 dall'arenile interessato allo sparo fuochi, è vietato:

- navigare, ancorare e sostare con qualunque unità sia da diporto che ad uso professionale;
- praticare la balneazione;
- effettuare attività di immersione con qualunque tecnica;
- svolgere attività di pesca di qualunque natura;

### **Art. 2 - Deroghe**

Non sono soggette al divieto di cui all'articolo 1:

- i mezzi ed il personale facenti capo alla ditta incaricata dell'accensione dei fuochi;
- i mezzi ed il personale dell'Ufficio Locale Marittimo di Isola del Giglio e delle forze di polizia in servizio;
- le unità del servizio 118 o del Comando provinciale Vigili del fuoco o adibite ad altro pubblico servizio che abbiano necessità, non prorogabile, di accedere all'area in ragione delle finalità istituzionali perseguite.

### **Art. 3 – Transito veicolare e pedonale in prossimità dell'area d'interdizione**

Gli automezzi e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione alle segnalazioni del personale in servizio di polizia e con l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalle regole di comune prudenza al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

### **Art. 4 – Transito veicolare e pedonale in prossimità dell'area d'interdizione**

Gli automezzi e le persone in transito in prossimità dei limiti esterni all'area d'interdizione devono procedere prestando particolare attenzione alle segnalazioni del personale in servizio di polizia e con l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalle regole di comune prudenza al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

L'organizzatore deve attenersi a quanto indicato nelle autorizzazioni n. 138/2017 del 10.08.2017, dell'Ufficio Locale Marittimo di Isola del Giglio citata nelle premesse.

### **Art. 5 - Disposizioni finali e sanzioni**

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i contravventori alla presente ordinanza incorrono, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie:

- 1) nell'illecito amministrativo di cui all'art. 1174 del Codice della navigazione;
- 2) nell'illecito amministrativo di cui all'art.53 del Decreto Legislativo del 18.07.2005 n°171, se alla condotta di unità da diporto.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale [www.guardiacostiera.gov.it/porto-santo-stefano](http://www.guardiacostiera.gov.it/porto-santo-stefano), nonché l'opportuna diffusione tramite i locali organi di informazione.

Porto Santo Stefano, 14/08/17

IL COMANDANTE  
T.V. (CP) Valerio BERARDI